

ORDINANZA MUNICIPALE SUI RIFIUTI

del 29 ottobre 2019

Il Municipio di Bissone

richiamati l'art. 192 LOC, l'art. 44 RALOC e gli artt. 11 e 25 del Regolamento comunale sui rifiuti del 9 novembre 2015;

visto il preavviso 16 ottobre 2019 della Sorveglianza dei prezzi (SPR);

ordina:

CAPITOLO I GENERALITÀ

Art. 1 Scopo e campo d'applicazione

1. La presente Ordinanza ha lo scopo di applicare le disposizioni contenute nel Regolamento comunale sui rifiuti del 09.11.2015 sul territorio giurisdizionale di Bissone.
2. Restano riservate le modalità stabilite dalle seguenti Ordinanze:
 - a) Ordinanza Municipale sulla raccolta dei rifiuti ingombranti del 23.10.2017;
 - b) Ordinanza Municipale concernente il servizio di raccolta degli scarti vegetali del 09.04.2014;
 - c) Ordinanza Municipale sul servizio di raccolta rifiuti nel nucleo storico del 28.08.2018.

Art. 2 Utenti

Gli utenti sono quelli definiti dall'art. 2 del Regolamento.

CAPITOLO II ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 3 Raccolta rifiuti domestici e rifiuti raccolti separatamente

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti domestici e dei rifiuti raccolti separatamente, per la vuotatura dei contenitori interrati o quelli mobili, ha luogo almeno due volte alla settimana. Se il servizio cade in un giorno festivo, esso viene anticipato.
2. Quando il detentore produce rifiuti domestici o rifiuti raccolti separatamente in quantità significativamente maggiore rispetto alle economie domestiche, questi devono essere smaltiti in proprio o tramite terzi autorizzati a proprie spese, previa informazione al Municipio.

Art. 4 Imballaggi e contenitori per rifiuti domestici

1. I rifiuti domestici devono essere raccolti negli appositi sacchi ufficiali di colore azzurro con il logo del Comune di Bissone.
2. Essi vanno depositati unicamente nei contenitori interrati o in quelli mobili appartenenti al servizio comunale.
3. I proprietari che intendono posare dei cassonetti privati a postazione fissa ubicati lungo le strade pubbliche dovranno ottenere l'autorizzazione del Municipio e garantire l'ordine e la pulizia degli stessi e dell'area circostante.

Art. 5 Orari di deposito dei rifiuti

Il deposito dei rifiuti è autorizzato dalle ore 07.00 alle ore 22.00, resta riservata l'Ordinanza Municipale del 23.07.2014 sulla repressione dei rumori molesti e inutili.

Art. 6 Rifiuti aziendali ed industriali

I rifiuti aziendali ed industriali devono essere smaltiti dai detentori a proprie spese e secondo le vigenti prescrizioni federali e cantonali, riservato l'art. 3 cpv. 2 della presente Ordinanza.

Art. 7
Consegna carcasse di animali e scarti di macellazione

Le carcasse di animali o gli scarti di macellazione devono essere consegnati a cura dell'utente al Centro regionale di raccolta, Via Laveggio, 6850 Mendrisio, restano riservate le disposizioni dell'Ordinanza Municipale del Comune di Mendrisio del 24.08.1999 relativa all'utilizzazione del Centro regionale di raccolta delle carcasse di origine animale.

Art. 8
Rifiuti speciali

Per la raccolta dei rifiuti speciali, il Municipio si avvale dell'Azienda cantonale dei rifiuti ed organizza un intervento di raccolta all'anno.

La data di raccolta, le modalità e l'elenco dei rifiuti speciali vengono comunicati mediante apposita circolare.

CAPITOLO III
TASSE

Art. 9¹
Categorie e tariffario

Conformemente all'art. 19 del Regolamento comunale sui rifiuti del 09.11.2015, il Municipio ha stabilito le seguenti tasse:

A) Tassa base annuale:

| CATEGORIA | SPECIFICA | Importo in CHF (IVA esclusa) |
|--|---|--|
| 1. Titolari di economie domestiche | composte da 1 persona da 2 o più persone | 80.00 160.00 |
| 2. Proprietari di residenze secondarie | per residenza secondaria | 160.00 |
| 3. Proprietari di abitazioni vuote | per abitazione vuota | 50.00 |
| 4. Uffici/negozi/studi/laboratori /artigianati e altre persone giuridiche | Impiegati: da 1 a 3 da 4 a 5 da 6 a 20 da 21 a 50 oltre i 50 | 160.00 300.00 500.00 600.00 800.00 |
| 5. Esercizi pubblici (ai sensi LEAR) a) Bar b) Ristoranti c) Alberghi | | 450.00 650.00 750.00 |
| 6. Istituti scolastici, mense, istituti di cura, altri utenti | | 800.00 |
| 7. Posti a sedere (ai sensi LEAR) | per 1 posto a sede | 2.00 |
| 8. Utenti particolari o stagionali | da definire secondo Regolamento | |

B) Tassa sul quantitativo:

| SACCO UFFICIALE | Importo in CHF/ al rotolo (IVA inclusa) |
|---|---|
| 1 rotolo di 10 sacchi, capienza 17 litri | 5.35 |
| 1 rotolo di 10 sacchi, capienza 35 litri | 11.00 |
| 1 rotolo di 10 sacchi, capienza 60 litri | 18.85 |
| 1 rotolo di 10 sacchi, capienza 110 litri | 34.60 |

Art. 10
Modalità di riscossione

1. La tassa annuale viene emessa tramite fattura, per contro la vendita dei sacchi ufficiali è soggetta al pagamento della tassa in contanti.
2. Le modalità di riscossione sono stabilite dall'art. 23 del Regolamento e sussidiariamente dall'Ordinanza Municipale del 09.04.2014 sulle modalità di riscossione delle tasse comunali.

Art. 11²
Esenzioni e facilitazioni

1. La Cancelleria comunale, su richiesta scritta e giustificata, mette a disposizione gratuitamente degli utenti domiciliati con a carico dei bambini fino a 3 anni e/o con problemi d'incontinenza, un quantitativo massimo annuo di 10 rotoli di sacchi ufficiali, capienza 35 litri.
2. Gli enti di diritto pubblico e le associazioni di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici sono esentati dalla tassa base.

3. I beneficiari di prestazioni pecuniarie ai sensi della LPC o di prestazioni secondo la LAS, hanno diritto all'esenzione della tassa base, a condizione che ne facciano esplicita domanda scritta alla Cancelleria comunale.

Art. 12
Rivenditori autorizzati

1. La vendita dei sacchi ufficiali avviene attraverso la Cancelleria comunale oppure altri rivenditori autorizzati dal Municipio.
2. La lista dei rivenditori è pubblicata sul sito istituzionale del Comune oppure tramite altri canali informativi.

CAPITOLO IV
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E FINALI

Art. 13
Misure di controllo ed
infrazioni

1. Il Municipio nell'intento di evitare comportamenti abusivi, per il tramite dei suoi incaricati, è autorizzato ad effettuare il controllo dei rifiuti consegnati o esposti, ad aprire i sacchi e ad ispezionare i contenitori per verificare il contenuto ed a compiere ogni altro accertamento ritenuto utile e necessario per stabilirne le caratteristiche, la proprietà e la provenienza.
2. È categoricamente vietato abbandonare o esporre i rifiuti nell'area pubblica e privata o lungo le strade e le contrade, questi devono essere riposti negli specifici contenitori. Resta riservata l'Ordinanza Municipale dell'11.03.2015 sulla salvaguardia dell'area pubblica.
3. Le infrazioni alle norme della presente Ordinanza sono punite con la multa fino a CHF 10'000.00. Le contravvenzioni per l'uso di sacchi non ufficiali ammontano minimo a CHF 100.00.
4. La procedura di contravvenzione è disciplinata dagli artt. 145 e seguenti della LOC.

Art. 14
Responsabilità

1. Il Municipio declina ogni responsabilità per danni a persone o cose legate al normale esercizio dei contenitori pubblici o privati interrati e non, o legati all'esposizione dei rifiuti per la loro raccolta.
2. L'utenza è responsabile nei confronti del Comune per eventuali danni causati ai contenitori interrati e non in seguito al conferimento negligente di rifiuti non idonei o in quantità non conformi. È riservata l'azione di danno a norma del diritto delle obbligazioni.

Art. 15
Diritto sussidiario

Per tutto quanto non regolato nella presente Ordinanza, fanno stato le disposizioni del Regolamento comunale sui rifiuti del 09.11.2015.

Art. 16
Norma finale

La presente Ordinanza abroga e sostituisce l'Ordinanza Municipale sul servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani del 29.07.2015, l'Ordinanza Municipale del 16.07.2014 concernente il servizio di raccolta della carta, l'Ordinanza Municipale del 13.11.2013 sulla tassa rifiuti, come pure le precedenti disposizioni municipali ed ogni altra disposizione contraria od incompatibile.

Art. 17
Entrata in vigore

1. La presente Ordinanza entra in vigore con effetto il 1° gennaio 2020, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.
2. Le disposizioni concernenti la vendita e l'uso degli imballaggi ufficiali (artt. 4 e 12 della presente Ordinanza) sono applicabili con effetto immediato.

Art. 18
Pubblicazione

La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, durante il periodo dal 31 ottobre 2019 al 2 dicembre 2019.

Per il Municipio:

Il Sindaco

Il Vice Segretario

Andrea Incerti

Ivan Monaco

Adottato dal Municipio di Bissone con risoluzione municipale no. 583B/2019.

Note:

¹ Art. 9, tariffario tassa base, modificato dal Municipio con RM 249/2022. Pubblicazione avvenuta dal 26 aprile 2022 al 26 maggio 2022. Entrata in vigore immediata.

² Art. 11 cpv. 1 modificato dal Municipio con RM 398/2024. Pubblicazione avvenuta dal 12 giugno 2024 al 12 luglio 2024. Entrata in vigore immediata.